

Roma, 6 giugno 2001  
Prot. n. 104/01/F.6.1.c.  
CIRC. N. 16629

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

OGGETTO: Attività usuranti - Benefici previdenziali - *Iter* di attuazione - Decreto ministeriale 17 aprile 2001 - Circolare Inps 115 del 25 maggio 2001.

Con nostra circolare n. 16370 del 27 ottobre 2000 abbiamo riepilogato le complesse vicende che hanno caratterizzato, a partire dal 1993, l'*iter* di attuazione della legislazione relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori adibiti ad attività e mansioni usuranti (d. lgs. n. 374/1993 e successive modifiche).

In particolare, abbiamo riferito dei risultati raggiunti dalla Commissione tecnico-scientifica a carattere paritetico a suo tempo costituita dal Ministero del lavoro, risultati che hanno prodotto:

- la definizione, con il d.m. 19 maggio 1999 (art. 2), di un ristretto elenco di mansioni alle quali viene attribuito il connotato di una più accentuata incidenza usurante (cosiddette "maggiormente usuranti") e che, per tale ragione, sono indicate come destinatarie di un concorso dello Stato al finanziamento dei benefici previdenziali per i lavoratori ad esse adibiti (nei limiti del 20% degli oneri connessi);
- la messa a punto di una specifica metodologia destinata a supportare il previsto confronto tra le parti sociali per la concreta individuazione delle mansioni usuranti non destinatarie del sostegno finanziario dello Stato (cosiddette "particolarmente usuranti") e per la determinazione e ripartizione degli oneri di finanziamento da porre a carico di imprese e lavoratori.

Nella materia è recentemente intervenuto l'art. 78 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che ha disposto:

- a) l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'immediato avvio sul piano

operativo della disciplina relativa alle cennate mansioni "maggiormente usuranti", destinatarie del concorso dello Stato;

b) l'ulteriore rinvio ad una futura disciplina attuativa fondata su appositi accordi tra le parti sociali, per la definizione del più generale regime dei lavori "particolarmente usuranti" privi del sostegno finanziario dello Stato.

La previsione *sub a)* si è tradotta, da ultimo, nell'emanazione del d.m. 17 aprile 2001 (che trasmettiamo in allegato) e nella successiva circolare esplicativa Inps n. 115 del 25 maggio u.s..

Il provvedimento:

1. limita, al momento, l'area dei potenziali beneficiari ai soli lavoratori che sono stati adibiti alle mansioni in questione nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993 e il 31 dicembre 2001, a condizione che, entro quest'ultima data, vengano maturati i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia, tenuto conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla norma di riferimento;
2. dispone l'operatività immediata dei benefici nei limiti degli stanziamenti a carico dello Stato già effettuati e disponibili (circa 750 miliardi) e, dunque, senza alcun onere per le imprese;
3. subordina il riconoscimento dei suddetti benefici alla presentazione all'Ente previdenziale di appartenenza di apposita domanda da parte dei lavoratori interessati, unitamente alla documentazione che comprovi l'espletamento delle mansioni "maggiormente" usuranti;
4. prevede la comunicazione ai richiedenti, da parte degli Enti di appartenenza, del relativo provvedimento sulle domande unitamente all'avvertenza che, per accedere alla pensione, gli interessati devono cessare l'attività lavorativa dipendente;
5. stabilisce un ordine di priorità nella definizione delle richieste dei benefici, consistente, in primo luogo, nella maggiore anzianità anagrafica e, a parità di età, nella maggiore anzianità contributiva.

La documentazione di cui al punto 3 deve contenere elementi tratti da:

- la busta paga dei periodi in cui si è svolta la mansione;
- il libretto di lavoro;
- la dichiarazione del datore di lavoro attestante le specifiche mansioni svolte dal

lavoratore e la prevalenza della mansione “maggiormente” usurante (ove per prevalenza è da intendersi l’effettuazione della mansione stessa per una durata superiore al 50 % del periodo di lavoro ammesso al beneficio);

- la dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

Per quanto in particolare riguarda l’esposizione alle alte temperature, relativamente alle mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 (addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, refrattaristi, addetti ad operazioni di colata manuale), la suddetta documentazione dovrà comprovare l’esistenza di condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 allegata al decreto in esame.

Le domande - da presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - possono essere presentate anche in costanza del rapporto di lavoro unitamente ad una copia del CUD. Devono ritenersi utilmente presentate anche le istanze inoltrate prima della predetta data di entrata in vigore del decreto.

Quanto alla previsione *sub b)*, relativa al regime generale dei lavori "particolarmente usuranti", la relativa disciplina attuativa (destinata sia alla individuazione della platea dei beneficiari che alla quantificazione e ripartizione degli oneri di finanziamento a carico delle imprese e dei lavoratori) potrà trovare definizione nel quadro dell'atteso riordino del sistema pensionistico.

\* \* \*

Conclusivamente, alla luce di quanto finora emerso, si può ritenere che gli obiettivi perseguiti da Confindustria, sin dall’entrata in vigore della originaria legislazione in materia di lavori usuranti, siano stati raggiunti.

In particolare, con il d.m. 17 aprile 2001 è stata resa operativa solo la ristretta area delle attività connotate da più accentuata incidenza usurante, peraltro con limitato riferimento al periodo 1993-2001 e, comunque, senza oneri diretti a carico delle imprese.

Inoltre, si è ottenuto che la compiuta definizione di un regime generale dei benefici previdenziali per i lavoratori adibiti a mansioni usuranti trovi collocazione nel contesto di un più complessivo riordino del sistema pensionistico.

In questa prospettiva, ormai acquisita, si è altresì operato per evitare che la materia

fosse rimessa al confronto negoziale tra le parti sociali (secondo la previsione della normativa d'origine) senza una adeguata base di conoscenze sul fenomeno dell'usura da lavoro.

A questi fini, attraverso la diretta partecipazione ai lavori della Commissione paritetica presso il Ministero del lavoro, si è contribuito a definire i criteri metodologici per la concreta individuazione delle mansioni usuranti e per la copertura nei connessi oneri, ottenendo peraltro che la stessa metodologia messa a punto in sede tecnico-scientifica sia validata "sul campo" mediante un'ulteriore verifica sperimentale da affidare ad un apposito osservatorio altamente qualificato.

**Sul versante dei rapporti tra le parti sociali resta confermata l'indicazione, da noi già fornita nelle precedenti circolari sull'argomento, circa l'opportunità che per i lavori "particolarmente usuranti", come tali non rientranti nell'ambito di applicazione del d.m. 17 aprile 2001, la materia continui a non formare oggetto di specifiche intese sindacali in attesa di una compiuta definizione della relativa disciplina nel quadro dell'atteso riordino del sistema pensionistico.**

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis  
DIRETTORE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

All.  
RT/it

Decreto del Ministro del lavoro 17 aprile 2001

Il Decreto del Ministro del lavoro 17 aprile 2001 (in G.U. n. 114 del 18 maggio 2001) dà attuazione all'art. 78 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), nella parte in cui dispone l'immediato avvio sul piano operativo della disciplina relativa alle mansioni connotate da una più accentuata incidenza usurante e come tali destinatarie del sostegno finanziario dello Stato per la copertura degli oneri connessi ai benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori addetti.

Il provvedimento:

1. individua i destinatari nei soli lavoratori che siano stati adibiti a mansioni "maggiormente" usuranti nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 374/1993) e il 31 dicembre 2001;
2. dispone l'operatività immediata dei benefici previdenziali concessi, contenendone l'entità nei limiti degli stanziamenti a carico dello Stato già effettuati e disponibili (circa 750 mld) - e, dunque, senza alcun onere per le imprese - peraltro condizionandone il riconoscimento alla maturazione, entro il 31 dicembre p.v., dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia, tenuto conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla normativa di riferimento;
3. subordina il riconoscimento dei suddetti benefici alla presentazione, all'Ente previdenziale di appartenenza, di apposita domanda da parte dei lavoratori interessati, unitamente alla documentazione che comprovi l'espletamento delle mansioni "maggiormente" usuranti;
4. prevede la comunicazione ai richiedenti, da parte degli Enti di appartenenza, del relativo provvedimento sulle domande (peraltro unitamente all'avvertenza che, per accedere alla pensione, gli interessati devono cessare l'attività lavorativa dipendente);
5. stabilisce un ordine di priorità nella definizione delle richieste dei benefici, consistente anzitutto nella maggiore anzianità anagrafica e, in caso di pari età, nella maggiore anzianità contributiva.

La documentazione di cui si è detto al precedente punto 3 deve contenere elementi tratti da:

- busta paga dei periodi in cui si è svolta la mansione;
- libretto di lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le specifiche mansioni svolte dal lavoratore e la prevalenza della mansione “maggiormente” usurante (ove per prevalenza è da intendersi l’effettuazione della mansione stessa per una durata superiore al 50 per cento del periodo di lavoro ammesso al beneficio);
- dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

Per quanto in particolare riguarda l’esposizione alle alte temperature, relativamente alle mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 (addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, refrattaristi, addetti ad operazioni di colata manuale) la suddetta documentazione dovrà comprovare l’esistenza di condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 allegata al decreto in esame.

Le domande - da presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (che coincide con la data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale) - possono essere presentate anche in costanza del rapporto di lavoro.